


USP di Matera

Da: DG Per Scuola Ufficio3 [dirpers.ufficio3@istruzione.it]  
Inviato: venerdì 8 novembre 2013 14.26  
A: Lista delle Direzioni Regionali  
Cc: Lista Usp prov.li  
Allegati: ARAN 12178.pdf



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'Istruzione*  
*Direzione Generale per il personale scolastico*

Prot. AOODGPER n. 11972  
Uff. III

Roma, 8 novembre 2013

Ai Direttori Generali  
Degli Uffici Scolastici Regionali  
- LORO SEDI -

OGGETTO: Attribuzione fascia stipendiale 3/8. Applicazione art. 2 comma 2 del CCNL 4 agosto 2011 a sensi dell'art. 9 comma 17 della legge 106/2011.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il parere reso dall'ARAN in merito alla problematica indicata in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE  
Il Dirigente Vicario

f.to Gildo De Angelis

# aran


AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

Servizio Contrattazione 2

U.O. Scuola e AFAM

Rif. Vs Pec prt. N. 1695/B-4 del 20/05/2013

Prot. Aran n. 0005685/2013 del 21/05/2013



ARAN - Protocollo Uscita



N.0012178/2013 del 08/10/2013

Al MIUR

Direttore generale per il personale scolastico  
Viale Trastevere, n. 76/A  
00153 Roma

E p.c.: Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Ragioneria Generale dello Stato  
Ispettorato Generale per gli ordinamenti del  
personale e l'analisi dei costi del lavoro  
pubblico  
Via XX Settembre, 97  
00187 Roma

Oggetto: Applicazione art. 2, comma 2 del CCNL del 4 agosto 2011 ai sensi dell'art. 9, comma 17 del D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106/2011 – Attribuzione fascia stipendiale 3/8. Quesito.

In relazione a quanto richiesto con la nota a margine citata, questa Agenzia ha esaminato la problematica rappresentata e ritiene, di poter esprimere l'orientamento di seguito enunciato. Tenuto conto della esigenza di prospettare soluzioni coerenti anche con le vigenti disposizioni di legge, si precisa che su tale orientamento si è realizzato il coinvolgimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGOP, per la opportuna condivisione delle soluzioni prospettate.

Preliminarmente, si rammenta che l'art. 2, comma 2; del CCNL del 4 agosto 2011 ha modificato la struttura stipendiale del personale docente, educativo ed ATA calibrandola su sei posizioni stipendiali. In particolare, tale rimodulazione ha previsto una unica posizione stipendiale, di durata "0-8", in sostituzione delle precedenti posizioni "0-2" e "3-8", di valore economico corrispondente alla prima posizione economica prevista dal precedente CCNL del 23 gennaio 2009 (0-2). Le altre posizioni economiche non hanno invece subito modifiche.

Nell'operare tale revisione, il CCNL citato ha tuttavia previsto due specifiche clausole di salvaguardia per il personale già in servizio a tempo indeterminato al 1° settembre 2010:

- la prima, per il personale inserito nella precedente posizione "3-8" o che abbia maturato il diritto all'inserimento in tale posizione, il quale conserva il diritto a percepire il maggior valore stipendiale di detta posizione fino a maturazione del successivo scaglione;
- la seconda, per il personale inserito nella precedente posizione stipendiale "0-2", il quale conserva il diritto al conseguimento del precedente valore stipendiale "3-8" al compimento del periodo dei due anni.

Tali clausole sono orientate a riconoscere la salvaguardia sulla base di una "situazione di fatto" (personale in servizio a tempo indeterminato ad una certa data) e in virtù di una condizione giuridica già determinatasi alla data di sottoscrizione del contratto ("personale già in servizio o che abbia maturato il diritto all'inserimento").

Sulla base di quanto comunicato, nel caso sottoposto non sembrano ricorrere tali condizioni. Infatti, alla data di sottoscrizione del CCNL (4 agosto 2011), la lavoratrice non era in servizio a tempo indeterminato al 1° settembre 2010, né aveva maturato il diritto all'inserimento nelle preesistenti posizioni stipendiali. Essendo la docente stata assunta il 1° settembre 2011, pur avendo ottenuto la retrodatazione della nomina agli effetti giuridici al precedente 1° settembre 2010, la medesima non può quindi accedere al beneficio di alcuna delle sopra esposte clausole di salvaguardia, atteso che, per il personale docente la ricostruzione di carriera è riconosciuta solo con decorrenza dalla data di conferma in ruolo e, quindi, senza alcun effetto retroattivo. In altri termini, il periodo 1.9.2010/31.8.2011 (la docente in questione è stata confermata in ruolo il 1° settembre 2012 dopo l'anno di prova) incide unicamente sul calcolo degli anni utili alla ricostruzione, fermo restando che l'accesso alla posizione stipendiale avviene solo dal 1° settembre 2012.

Per i motivi suddetti, si ritiene che nel caso di specie non sia possibile il riconoscimento della salvaguardia contrattualmente prevista.

**Il Dirigente**  
Paolo Mattioli

